

# Regolamento

## Per l'assegnazione in locazione di immobili di proprietà comunale da destinare ad attività economiche

Approvato con Delibera C.C. n.20 del 15.02.199  
Reso esecutivo in data 1.03.1999. Modificato con  
Delibera C.C. n. 58 del 23.11.2022 Reso esecutivo in data  
09.12.2022

### Sommario

Articolo 1 .....	2
Articolo 2 .....	2
Articolo 3 .....	2
Articolo 4 .....	2
Articolo 5 .....	2
Articolo 6 .....	2
Articolo 7 .....	2
Articolo 8 .....	3
Articolo 9 .....	3
Articolo 10 .....	3

## Articolo 1

Il presente Regolamento è finalizzato alla disciplina dell'assegnazione in locazione di immobili di proprietà comunale da destinare ad attività economiche.

I beni immobili da utilizzarsi per le finalità di cui al presente Regolamento vengono individuati nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, previa apposita deliberazione ricognitiva della Giunta comunale.

## Articolo 2

Sulla base delle individuazioni di cui al precedente articolo ciascun anno, secondo le tempistiche previste per le deliberazioni di approvazione del bilancio di previsione e del DUP, vengono formati degli elenchi di immobili da destinare ad attività economiche. Gli elenchi devono riportare, per ciascun immobile, l'ubicazione, la descrizione sintetica del bene e il canone di locazione richiesto, determinato a valori di mercato

In un'ottica di generale sviluppo sociale ed economico del territorio, la Giunta comunale, con proprio atto di indirizzo può destinare gli immobili individuati nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del patrimonio comunale a particolari categorie economiche e/o sociali o a particolari attività secondo motivate esigenze di interesse pubblico.

## Articolo 3

**Abrogato**

## Articolo 4

**Abrogato**

## Articolo 5

**Abrogato**

## Articolo 6

La scelta del contraente per l'assegnazione dei beni immobili oggetto del presente Regolamento avverrà nel rispetto delle norme che disciplinano le procedure ad evidenza pubblica. I rapporti di locazione instaurati comporteranno l'onere a carico del conduttore della manutenzione ordinaria e degli interventi di adeguamento alla legislazione vigente degli immobili assegnati.

La durata del contratto di locazione è di anni sei rinnovabili, come stabilito dalla legge 392/78. I canoni di locazione di cui all'art. 2 saranno determinati sulla base dei valori di mercato correlati allo stato di manutenzione, e saranno aggiornati annualmente nella misura del 75% delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

## Articolo 7

L'assegnatario è tenuto ad utilizzare il bene per le finalità che hanno determinato l'assegnazione e secondo le modalità indicate nel contratto, restituendolo al Comune alla scadenza dello stesso,

---

***Regolamento per l'assegnazione in locazione di immobili di proprietà comunale da destinare ad attività economiche***

con le eventuali migliorie autorizzate ed apportate e che resteranno in ogni caso acquisite dall'Ente.

Costituisce causa di risoluzione l'utilizzo del bene in maniera difforme da quanto previsto nel contratto o la fruizione, anche parziale, di diverso utilizzatore o la sublocazione, così come l'inadempimento degli specifici obblighi previsti dal contratto.

## **Articolo 8**

**Abrogato**

## **Articolo 9**

**Abrogato**

## **Articolo 10**

I rapporti contrattuali relativi ad immobili destinati ad attività economiche eventualmente esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento tra il Comune e soggetti terzi avranno regolare decorso fino alla relativa scadenza contrattuale.